



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

P.IVA 04721290874

CATANIA

DELIBERAZIONE N° 638 DEL 12 APR 2019

OGGETTO: Procedimento giudiziario, innanzi il Tribunale di Catania –Sez. Lavoro - 7001/2011

R.G.N.R – Sentenza n.4292/2018 - Rimborso spese a Dott. A.B. -Immediata esecutività-

Il Settore proponente :

Staff Dir. Gen. – Servizi Legali

Bilancio 2019:

C.E./C.P.

Si attesta che il costo previsto rientra nei limiti del budget 2019 assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Regine

Il Dirigente dei Servizi Legali

(Avv. L. Daldone)

(Signature)

Settore Risorse Economiche e finanziarie

Bilancio 2019

Registrazione n° 492/2019

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario (Signature)

**Il Responsabile del Settore
Risorse Economiche e finanziarie**

(Signature)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Giampiero Bonaccorsi

Con la presenza del Direttore Sanitario

Dott. Antonio Lazzara

E con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del
Dott. (Avv. Letterio D'ALDONE)

(Signature)

PREMESSO

- Che, in data 27/07/2012, la Sig.ra L.A, dipendente di ruolo dell'Azienda, ha notificato il ricorso ex art.409 c.p.c., proposto innanzi il Tribunale di Catania –Sez. Lavoro-, contro l'Azienda, il Dott. P.C., il Dott. A.B. e la Sig.ra T.M.G., per i motivi dettagliatamente rappresentati nel ricorso medesimo;
- Che, con delibera n. 1026 del 10/08/2012, l'Azienda ha conferito incarico di assistenza legale al Seminario Giuridico;
- Che, con nota del 11/09/2012, prot. n. 0041750, il Dott. A.B., convenuto in giudizio nella qualità di Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato dell'Azienda, ha chiesto la nomina di un legale, con la specifica che, in mancanza, avrebbe provveduto alla nomina di un proprio legale di fiducia;
- Che, con sentenza n.4292/2018, pubblicata il 31/10/2018, il Tribunale di Catania –Sez. Lavoro – ha rigettato il ricorso della Sig.ra L.A., condannandola al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate in €1.800,00, oltre accessori;
- Che, con nota prot. n.49022 del 20/11/2018, è stato chiesto al legale dell'Azienda di attivare le procedure per il recupero, nei confronti della Sig.ra L.A., delle somme liquidate nella sentenza n.4292/2018;
- Che, a seguito della citata sentenza, con nota, prot. in entrata n. 0008140, del 18/02/2019, il Dott. A..B. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel giudizio in argomento, allegando la parcella del proprio legale, per un importo complessivo pari a €2.626,41;

CONSIDERATO

- Che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1720 c.c., ogni spesa è rimborsabile in quanto sostenuta a causa dell'incarico e non semplicemente in occasione, sempre che vi sia stato positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità dei soggetti che hanno sostenuto le spese legali;
- Che l'art. 25 CCNL normativo 1998-2001 della Dirigenza Sanitaria e Professionale Tecnica e Amministrativa, al comma 1 stabilisce ” *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso .*”, ed ancora, al comma 2, ” *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse*”
- Che Giurisprudenza costante afferma che una verifica in ordine all'inesistenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza può essere compiuta pienamente soltanto a procedimento concluso (Cassazione sez. Lavoro sent. 19 nov. 2007, n. 23904), ed ancora, che l'esercizio di una pubblica funzione – correttamente svolta – costituisce titolo per il rimborso delle spese legali sostenute a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario relativo a fatti e comportamenti connessi con lo svolgimento della predetta (sent. della quarta sez. del Consiglio di Stato n. 1190/2013);
- Che, l'art. 8, comma 1 del Regolamento rimborso spese ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari”, adottato con delibera 1387 del 17/12/2018, recita “ *L'Azienda, effettuate le debite valutazioni sulla insussistenza di un possibile conflitto di interessi, garantirà il rimborso spese al dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, alla conclusione favorevole del processo stesso*”, ed ancora, al comma 4, “ *Si precisa che gli oneri difensivi e peritali rimborsabili al dipendente, non dovranno superare i limiti massimi della tariffazione aziendale già presente ed in vigore in questa Amministrazione, in ogni caso il rimborso verrà determinato sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche*”;

-Che, dall'evoluzione della complessa e articolata vicenda iniziata nell'anno 2011 e definita con sentenza del Tribunale di Catania –Sez. Lavoro - n. 4292/2018, si evidenzia l'inesistenza di un ipotesi di conflitto di interesse tra l'Azienda e il Dott. A.B., coinvolto nel giudizio promosso dalla Sig.ra L.A., R.G. n.7001/2011, per fatti inerenti l'attività istituzione e all'incarico rivestito all'epoca dei fatti;

-Che, con la citata sentenza, il Tribunale ha rigettato il ricorso della Sig.ra L.A., ritenendo insussistenti e prive di qualsiasi fondamento probatorio le contestazioni sollevate nei confronti del Dott. A.B., nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio dove prestava servizio la ricorrente;

-Che l'importo della parcella del 05/02/2019 dell'Avv. Fabio Lo Presti del Foro di Catania, difensore di fiducia del Dott. A.B. nel giudizio de quo, vista la complessità del procedimento, le tariffe aziendali all'epoca vigenti (delibera n.904/2008) e l'importo liquidato in sentenza, rientra nei limiti previsti del D.M.n.55/2014;

-Che, pertanto, non sussistono ostacoli al rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. A.B. , come specificate nella superiore parcella

VISTO

-La sentenza n.4292/2018 del Tribunale di Catania –Sez. Lavoro -;

- La nota prot. n.0008140 del 18/02/2019 del Dott. A.B., con allegata la parcella dell'Avv. Lo Presti;

-Il Regolamento aziendale di rimborso spese ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;

- Il D.M. n.55/2014

Preso atto della proposta, per come sopra avanzata dal Dirigente dei Servizi Legali, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1)Di procedere alla liquidazione e al pagamento, a titolo di rimborso spese legali, in favore del Dott. A. B., della somma complessiva di € 2.626,41 specificata nell'allegata parcella del 05/02/2019, emessa dall'Avv. Fabio Lo Presti per le competenze professionali sostenute per la difesa nel giudizio, RG.n. 7001/2011, promosso, innanzi il Tribunale di Catania –Sez. Lavoro -, dalla Sig.ra L.A;

2)Di imputare il costo di € 2.626,41 sul sul conto 20301115 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio dell'Azienda esercizio 2019 (contenzioso provenienza anno 2012);

3)Di autorizzare il Settore Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere il relativo mandato di pagamento, in favore del Dott. A.B., sul conto acceso presso Unicredit, con il codice IBAN 84M0200816917000005268747;

4)Di dare mandato ai Servizi Legali proseguire nell'azione già avviata per il recupero delle spese di lite liquidate nella sentenza n. n. 4292/2018 del Tribunale di Catania –Sez. Lavoro -;

5)Di munire la presente deliberazione aziendale della clausola di immediata esecutività al fine di evitare maturandi interessi sulle dovute competenze

Il Dirigente dei Servizi Legali _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F. Dott. Giampiero Bonaccorsi _____

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Lazzara _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Avv. Leosrio DAIDONE) _____

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 13/04/2019 al ___/___/___

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il
_____ ai sensi dell'art.65 c.2 L.R. 25/93 come sostituito dall'art.53 L.R. 30/93 e che contro la stessa
non è stata prodotta opposizione

Catania li _____

IL RESPONSABILE
